



Federazione
Motociclistica
Italiana

SINTESI CONDIZIONI ASSICURATIVE 2026

PER L'ASSICURAZIONE LESIONI/MORTE, RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, PER CONTO E A
FAVORE DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI
ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEI MOTO CLUB, TEAM, SCUDERIE,
PROMOTORI, ORGANIZZATORI, INDUSTRIE, TITOLARI E GESTORI
IMPIANTI OMOLOGATI ED AREE AUTORIZZATE E DEI SUOI TESSERATI E
LICENZIATI.

Polizza lesione/morte n. 505586898

Polizza R.C.T. n. 505586899

Contraente: Federazione Motociclistica Italiana

Società aggiudicatrice: Allianz SE

Effetto ore 24.00 del 31.12.2025

Società di gestione sinistri:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI FMI c/o MARSH S.p.A.

Casella Postale 10979 – UDR MI ISOLA 20159 MILANO

www.marshaffinity.it/fmi

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

CONVENZIONE ASSICURATIVA

Art. 1 Titoli che danno diritto all'assicurazione

I Titoli che costituiscono diritto alle garanzie assicurative, senza distinzione di attività, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, purché rientranti negli scopi della Federazione Motociclistica Italiana, sono:

- La tessera Member;
- La tessera Gold;
- La tessera Sport;
- La tessera MiniSport;
- La Licenza agonistica secondo quanto definito nell'apposita Circolare annualmente deliberata dal Consiglio Federale;
- L'elenco dei partecipanti ai corsi (sportivi e non);
- L'elenco dei partecipanti a Motocavalcate e Mountaintrial;
- L'elenco dei partecipanti ad Escursioni in Fuoristrada, Eventi turistici sociali ed Eventi Offroad Day;
- L'elenco del personale addetto a gare e manifestazioni organizzate da Moto Club, e/o dagli Organizzatori;
- Titolari e/o Gestori di Impianti omologati dalla Federazione Motociclistica Italiana, Scuole di motociclismo FMI ed Aree Autorizzate;
- L'Albo dei Direttori di Gara, dei Commissari di Gara, l'Albo dei Tecnici Sportivi e Operatori Tecnici Federali e l'Elenco dei Medici di Gara;
- Gli Addetti e i Preposti alle manifestazioni, meglio identificati e definiti dai Regolamenti federali;
- L'affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana per i Moto Club, ed il riconoscimento per i Promotori, Organizzatori, Industrie, Team e Scuderie;
- Il libro paga per i dipendenti ed i collaboratori della Federazione e per i dipendenti della Sport e Salute SPA comandati presso la Federazione stessa.
- Il Volontario Motociclista FMI. La copertura è operante esclusivamente durante l'espletamento del servizio di volontariato, durante i corsi e le eventuali esercitazioni propedeutiche all'attività di volontariato che verranno svolte dagli assicurati così come previsto dalla Contraente. Sono assimilabili alla figura di Volontario Motociclista FMI anche i Volontari antincendio Boschivo FMI (AIB).
- Il Volontario sportivo sulla base di quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021 e conseguentemente disciplinato dalla Federazione con apposita deliberazione attuativa.

Tessere e Licenze verranno rilasciate a cura della FMI anche a mezzo dei suoi Comitati Regionali, Provinciali, Moto Club e/o Società da questa specificatamente autorizzati attraverso forme organizzative che ritiene di adottare.

L'elenco dei partecipanti ed il libro paga sono conservati a cura della FMI ed esibiti dalla stessa per ogni accertamento o controllo richiesto dall'Assicuratore.

Si precisa che la Federazione, i Soggetti A e B sono da intendersi automaticamente assicurati.

In mancanza del titolo che dà diritto alla copertura assicurativa, si considera valida a tutti gli effetti la dichiarazione resa dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Art. 2 Durata e decorrenza della Convenzione

...omissis...

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

Art. 3 Obblighi della Federazione

...omissis...

Art. 4 Determinazione del premio – Incasso degli acconti e regolazione del premio

...omissis...

Art.5 Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato all'Assicuratore per il tramite del broker, entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.

Art.6 Foro competente – clausola arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, inerenti l'interpretazione e/o esecuzione e/o scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine dei 20 giorni dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.

Art. 7 Clausola Broker

La contraente dichiara di affidare, per l'intera durata della convenzione, comprese proroghe, rinnovi e/o rinegoziazioni, mandato di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione della presente convenzione a Marsh S.p.A., Viale Bodio, 33 – 20158 Milano. L'Assicuratore si obbliga a rapportarsi in conformità alla legge (Codice delle Assicurazioni) e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo al broker incaricato dalla Federazione.

Art. 8 Coassicurazione

...omissis...

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

...omissis...

Art. 10 Mediazione ai sensi del D.lgs. n° 28 del 04.03.2010 e ss.mm.ii.

...omissis...

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
PER L'ASSICURAZIONE LESIONI/MORTE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEI MOTO CLUB, TEAM, SCUDERIE, PROMOTORI, ORGANIZZATORI, INDUSTRIE, TITOLARI E GESTORI IMPIANTI OMOLOGATI ED AREE AUTORIZZATE E DEI SUOI TESSERATI E LICENZIATI.

DEFINIZIONI

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Beneficiario

L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

Tesserato

Ogni singolo soggetto iscritto alla Federazione Motociclistica Italiana in possesso di Tessera Member, Minisport, Tessera Sport o Tessera Gold.

Praticante attività sportiva

Ogni singolo soggetto in possesso di:

- A.** Licenza Agonistica
- B.** Tessera Sport
- C.** Tessera MiniSport
- D.** Tessera Member (ove prevista)
- E.** Tessera Gold (ove prevista)

abilitato a partecipare a gare, eventi competitivi e non, sulla base di quanto previsto dai Regolamenti Federali.

A.1) Licenza Agonistica e Licenza Agonistica One Event

Licenza che può essere sia annuale che emessa per la singola manifestazione (Licenza Agonistica One Event) valevole per partecipare a gare, competizioni, manifestazioni, allenamenti e prove libere secondo quanto previsto dai Regolamenti Sportivi delle varie specialità e dai Regolamenti Particolari. Rientrano nella definizione di Licenza Agonistica tutte le licenze previste per ogni specialità secondo quanto definito dai Regolamenti di Specialità e dalla normativa federale di riferimento, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: Licenza Fuoristrada, Licenza Ebike, Licenza Velocità, Licenza Agonistica Regionale.

A.2) Licenza Agonistica Internazionale e Licenza Agonistica Internazionale One Event

Licenza, che può essere sia annuale che emessa per la singola manifestazione (Licenza Internazionale One Event), valevole esclusivamente per partecipare a gare, competizioni, manifestazioni che si svolgono sotto l'egida della F.I.M. o delle Unioni Continentali regolarmente iscritte nei Calendari Internazionali della FIM con apposito IMN (International Manifestation Number) e per le quali sia previsto come titolo di ammissione alla competizione/gara il possesso di idonea Licenza Internazionale. Per i possessori di Licenza Internazionale, premesso che per le garanzie Morte, Lesioni e Diaria da Ricovero si intendono quelle prestate dalla Licenza Agonistica, è prevista l'elevazione del massimale della garanzia Rimborso Spese Mediche sulla base di quanto previsto nella presente polizza.

B) Tessera Sport e Tessera Sport One Day

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

Tessera, che può essere sia annuale che emessa per la singola giornata (Tessera Sport One Day), che, oltre ad usufruire delle garanzie previste per i titolari di Tessera Member, è valida sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino per allenamenti nelle specialità del fuoristrada, sia in impianti omologati dalla Federazione che al di fuori dell'impianto - limitatamente a quelle specialità sportive per le quali non sia previsto lo svolgimento in impianti - che in allenamenti di Velocità (anche definiti come sessioni di prove libere private a pagamento) organizzate tassativamente presso impianti omologati dalla FMI e, ad eccezione dei titolari di Tessera Sport One Day, nei seguenti Autodromi: Aragon – Cartagena – Jerez – Portimao – Valencia e Barcellona. L'attività di allenamento nella specialità del Fuoristrada, laddove effettuata in impianti, così come la partecipazione ad allenamenti di Velocità (sessioni di prove libere private a pagamento) deve essere effettuata in impianti omologati dalla FMI, eccezion fatta per gli impianti esteri presso i quali è ammessa la Tessera Sport, ed organizzata unicamente da Moto Club in regola con l'Affiliazione alla FMI e/o Organizzatori regolarmente riconosciuti dalla FMI per la stagione sportiva di riferimento.

C) Tessera Minisport

Tessera valevole per lo svolgimento dell'attività sportiva così come definito nei Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana.

D) Tessera Member e Tessera Member One Day

Tessera, che può essere sia annuale che emessa per la singola giornata (Tessera Member One Day), valevole per lo svolgimento dell'attività sociale, turistica, istituzionale e sportiva, così come definito nei Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana.

E) Tessera Gold

Tessera equipollente alla Tessera Member valevole per lo svolgimento dell'attività sociale, turistica, istituzionale e sportiva, così come definito nei Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana.

Soggetti A

Organi della F.M.I.: Presidente, Procuratore Federale e Sostituti, Consiglieri Federali, Revisori dei Conti, Componenti degli Organi di Giustizia, Commissione Federale di Garanzia, Segretario Generale, Componenti dei Settori, delle Commissioni e dei Comitati Federali;

Consulenti a contratto, Dipendenti della Sport e Salute S.p.A; Dipendenti F.M.I., Collaboratori a contratto della struttura nazionale F.M.I. e dei Comitati Regionali F.M.I., Presidenti dei Comitati Regionali, Delegati Regionali e Provinciali, Membri della Struttura eletta dei Comitati Regionali, Gruppo Commissari di Gara iscritti all'Albo, Direttori di Gara iscritti all'Albo, Tecnici Sportivi e Operatori Tecnici Federali iscritti all'Albo, Medici iscritti all'Elenco FMI, Titolari e Gestori Impianti Omologati, ed Aree Autorizzate.

Soggetti B:

Addetti e Preposti alle manifestazioni, meglio identificati e definiti dai Regolamenti federali.

Volontario Motociclista FMI:

Per la qualifica di "Volontario Motociclista FMI" e per poter usufruire delle garanzie il tesserato deve risultare iscritto nell'apposito registro dei volontari tenuto dalla Contraente nel rispetto di quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato n.266 del 01/08/1991 e relativo decreto di attuazione e successive modifiche/integrazioni. La Contraente, inoltre, si obbliga ad esibire in qualsiasi momento il Registro a semplice richiesta delle persone che fossero incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli. In particolare, in conformità con il regolamento previsto dalla Contraente, il tesserato deve:

- Essere titolare di una "Tessera Member" o di una "Licenza Agonistica" valida per l'annualità in

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

corso;

- Essere in possesso di un mezzo idoneo ad operare nei contesti operativi riferiti al livello di abilitazione conseguito;
- Essere iscritto negli elenchi/albi federali dedicati ai “Volontari” – “AIB”.

Volontario Sportivo:

Per la qualifica di “Volontario Sportivo” e per poter usufruire delle garanzie il tesserato deve svolgere la sua attività nell’ambito dei campi di applicazione disciplinati dalla Federazione con apposita deliberazione, assunta a fronte dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021.

Moto Club:

La Società Sportiva affiliata alla F.M.I.

Presidente Moto Club:

Tesserato con qualifica di Rappresentante legale del Moto Club affiliato alla F.M.I.

Promotori, Organizzatori, Team, Scuderie, Industrie, Scuola Motociclismo FMI:

Soggetti iscritti alla F.M.I. secondo le normative annualmente emesse dalla F.M.I.

Ebike:

La Ebike è una bicicletta dotata di motore elettrico ausiliario.

Day Hospital

Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.

Indennizzo

La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente

Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Inabilità temporanea

Temporanea incapacità fisica dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni.

Trattamento chirurgico

Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in istituto di cura e/o ricovero in day hospital.

Istituto di cura

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L’operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.

Ricovero

Periodo di degenza in istituto di cura. Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital, purché certificata da cartella clinica.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Broker

Marsh S.p.A., Viale Bodio, 33 – 20158 Milano.

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 Manifestazioni in regime di protocollo di intesa

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni con le quali la F.M.I. abbia ufficialmente sottoscritto un protocollo di intesa che regoli le modalità ed i criteri di partecipazione a queste manifestazioni.

Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

...omissis...

Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

...omissis...

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorrono dalle ore 24.00 del giorno in cui consegua il titolo che dà diritto all'assicurazione (art. 1 "Titoli che danno diritto all'assicurazione") e cessa alle ore 24.00 del 15 gennaio di ogni anno successivo.

...omissis...

Relativamente alla Licenza Agonistica, alla Tessera Sport e MiniSport, alla Tessera Member e alla Tessera Gold, a parziale deroga di quanto stabilito al II° comma del presente articolo, si conviene che sarà ritenuta valida a tutti gli effetti, come decorrenza per la relativa copertura, l'indicazione della data e dell'orario riportato sulle licenze e tessere stesse. A parziale deroga di ciò, si precisa che i titoli federali emessi per una singola manifestazione, quindi come One Event saranno validi unicamente per la manifestazione per la quale vengono emessi, anche se emessi in data antecedente.

A parziale deroga di quanto stabilito al II° comma del presente articolo, relativamente alle coperture per i partecipanti a corsi FMI, sia sportivi che non, l'assicurazione avrà effetto dal momento in cui la Federazione Motociclistica Italiana riceverà la documentazione tramite e-mail o altro mezzo idoneo a provarne l'effettiva ricezione (es. piattaforma web) nel rispetto della procedura esplicita nelle normative federali. La documentazione sarà riconosciuta a tutti gli effetti come titolo che dà diritto alla copertura assicurativa. In caso di sinistro, pertanto, si procederà a richiedere la Regolarità Amministrativa direttamente alla Federazione Motociclistica Italiana.

A parziale deroga di quanto stabilito al II° comma del presente articolo, relativamente alle coperture per i partecipanti a Motocavalcate, Mountaintrial, Escursioni in fuoristrada l'assicurazione avrà effetto dal momento in cui la Federazione Motociclistica Italiana riceverà la documentazione tramite e-mail o altro mezzo idoneo a provarne l'effettiva ricezione (es. piattaforma web) nel rispetto della procedura esplicita nelle normative federali. La documentazione sarà riconosciuta a tutti gli effetti come titolo che dà diritto alla copertura assicurativa. In caso di sinistro, pertanto, si procederà a richiedere la Regolarità Amministrativa direttamente alla Federazione Motociclistica Italiana.

L'assicurazione vale solo nei riguardi di quei soggetti che siano in regola con il titolo che dà diritto all'assicurazione e nell'espletamento dell'attività rientrante negli scopi istituzionali e statutari della Federazione.

Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il Mondo intero con la sola eccezione per i possessori delle Tessere Sport

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

e MiniSport la cui validità è unicamente sul territorio italiano e della Repubblica di San Marino in caso di allenamento. In caso di attività turistica svolta sotto l'egida della Federazione, le garanzie per i possessori di Tessera Sport e MiniSport hanno validità nel Mondo intero. A parziale deroga di ciò, si precisa che la Tessera Sport Annuale ha validità nell'espletamento dell'attività di prove libere di velocità anche nei seguenti autodromi esteri: Aragon – Cartagena – Jerez – Portimao – Valencia e Barcellona.

Limitatamente alla garanzia di R.C.T., la garanzia è operante in U.S.A. e CANADA relativamente alle attività svolte in tali Paesi per motivi di lavoro o servizio, di rappresentanza o per la partecipazione ad attività sportive.

Inoltre, limitatamente alla garanzia di R.C.T., la stessa non comprende il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

- in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;
- sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Cuba, Russia, Venezuela, Iran, Siria, Libia, Corea del Nord, Bielorussia, Afghanistan, Myanmar, Crimea, Regione popolare di Doneck, Regione popolare di Lugansk, Regione popolare di Kheron, Regione popolare di Zaporizhzhia

Gli indennizzi saranno effettuati, dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Euro per il valore equivalente con valuta alla data del rilascio del giustificativo. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.

Art. 5.1 Esclusione OFAC – Sanzioni Internazionali

La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone la Società a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

Art. 6 Partecipanti a corsi FMI e ad eventi hobby sport master

Le garanzie di cui alle successive sezioni valgono per i partecipanti ai corsi FMI ed agli eventi hobby sport master, organizzati sotto l'egida della F.M.I. Fanno fede per il calcolo della regolazione premio ed ai fini della copertura, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Federazione che dichiara di mettere a disposizione dell'Assicuratore per eventuali controlli.

Art. 7 Partecipanti a Motocavalcate e Mountaintrial

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

Le garanzie di cui alle successive sezioni valgono per i partecipanti a Motocavalcate e Mountaintrial organizzate sotto l'egida della F.M.I. Fanno fede per il calcolo della regolazione premio ed ai fini della copertura, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Federazione che dichiara di mettere a disposizione dell'Assicuratore per eventuali controlli.

Art. 8 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 9 Interpretazione del contratto

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 10 Altre Assicurazioni

L'Assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare all'Assicuratore eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.

Art. 11 Sinistri

...omissis...

Art. 12 Foro competente

Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell'Assicurato.

Art. 13 Tesseramento anticipato

Coloro che non sono tesserati FMI per l'anno in corso, possono effettuare il tesseramento per l'annualità successiva già a partire dalle ore 00:00 del primo giorno di inizio della campagna di tesseramento, i cui termini di apertura, antecedenti al 31/12, sono fissati nella Circolare FMI annualmente deliberata dal Consiglio Federale. La copertura assicurativa sarà operativa a partire dalla data di tesseramento fino alle ore 24:00 del 31/12 del successivo anno.

SEZIONE I RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

Art. 1 Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per tutte le persone giuridiche e fisiche aventi titolo per usufruire della stessa come riportato all'Art.1 "Titoli che danno diritto all'assicurazione" della presente convenzione assicurativa, tra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- la Federazione Motociclistica Italiana;
- i Moto Club affiliati, i Team, le Scuderie, le Scuole Motociclismo FMI, le Industrie, i Promotori, gli Organizzatori iscritti alla Federazione;
- i Titolari e/o Gestori di Impianti Omologati ed Aree Autorizzate;
- I Presidenti dei Moto Club;
- i Tesserati Member;
- i Tesserati Gold;
- i Tesserati Sport;
- i Tesserati MiniSport;
- i possessori di Licenza Agonistica secondo quanto definito nell'apposita Circolare

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

annualmente deliberata dal Consiglio Federale.

- i Soggetti A e B;
- i Partecipanti a corsi FMI ed eventi Hobby Sport Master;
- i Partecipanti a Motocavalcate e Mountaintrial
- i Partecipanti ad Escursioni in Fuoristrada, Eventi turistici sociali ed Eventi Offroad Day;
- L'Albo dei Direttori di Gara, dei Commissari di Gara, l'Albo dei Tecnici Sportivi e Operatori Tecnici e l'Elenco dei Medici di Gara;
- Gli Addetti e i Preposti alle manifestazioni, meglio identificati e definiti dai Regolamenti federali.
- Il Volontario Motociclista FMI
- Il Volontario sportivo sulla base di quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021 e conseguentemente disciplinato dalla Federazione con apposita deliberazione attuativa.

Art. 2 Descrizione attività assicurate

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

Le attività assicurate riguardano sia l'organizzazione che la partecipazione ad attività, comprese quelle sportive, rientranti negli scopi della Federazione, sulla base di quanto previsto da quest'ultima nei suoi Regolamenti, sia sportivi che non, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- La promozione e l'organizzazione di attività sportive, gare, competizioni sportive, manifestazioni, eventi, rientranti negli scopi della Federazione;
- l'organizzazione di riunioni, missioni e relativi trasferimenti, e di tutte le attività rientranti negli scopi della Federazione Motociclistica Italiana.
- L'organizzazione, l'esercizio e lo svolgimento di attività sportiva rientrante negli scopi della Federazione quali:
 - le gare, le competizioni sportive, le manifestazioni e le attività motociclistiche;
 - le prove libere effettuate nell'imminenza della gara;
 - gli allenamenti, anche individuali;
 - sessioni di prove libere private a pagamento organizzate unicamente e tassativamente presso impianti appositamente ed annualmente autorizzati dalla F.M.I.
 - la partecipazione, previa autorizzazione, a riunioni, missioni ed i relativi trasferimenti e a tutte le attività organizzate dalla Federazione.
 - la partecipazione ad attività di volontariato sportivo sulla base di quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021 e conseguentemente ratificato dalla Federazione con apposita delibera, per le attività organizzate dalla Federazione e sotto l'egida della stessa.

Art. 3 Oggetto della Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi.

La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera temporanei reperiti a mezzo di Ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

della Sport e Salute S.p.A e della F.M.I. da tali soggetti.

È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita da Enti Pubblici assicurativi e previdenziali. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Euro.

Articolo 4 – Estensioni Limitazioni

Sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato responsabile del danno oltre i tesserati della Contraente il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o qualsiasi altro parente o affine dell'assicurato stesso. Fermi i diritti di rivalsa dell'assicuratore stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 1916 del C.C.

Art. 5 Altre Assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e limiti

Qualora a favore dell'Assicurato ove al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

A. se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;

B. se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

Art. 6 Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato (R.C.O.)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest'ultimo. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però motivo di decadenza della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l'INAIL derivante da erronea interpretazione delle norme vigenti o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni all'INAIL.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Art. 7 Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Assicuratore assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati d'intesa con lo stesso e non risponde di multe o ammende. L'Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

Art. 8 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro o al ricevimento di una richiesta danni, deve darne notizia all'Assicuratore tempestivamente e rimmettergli al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire all'Assicuratore ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Art. 9 Rinuncia alla rivalsa/surroga

L'Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- dipendenti della Sport e Salute S.p.A, della F.M.I., e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo;
- Moto Club, Scuole Motociclismo F.M.I., Team, Scuderie, Industrie, Organizzatori, Promotori, Titolari e Gestori Impianti omologati ed Aree Autorizzate, ed Enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o che ricoprono una carica;
- Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dall'Assicuratore.
- Salvo sempre il caso di dolo.

Art. 10 Esclusioni

L'assicurazione R.C.O. non comprende i danni:

A. verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);

B. derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;

C. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);

D. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti se pur in parte dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'asbesto o l'amianto;

E. derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;

F. derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);

G. derivanti da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

H. derivanti da violazione civile del rapporto con i terzi e/o i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione persecuzione, mobbing, molestie, violenze, abusi sessuali e simili);

J. derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;

K. derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

A. i danni da furto;

B. i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi degli artt. 122 e 124 del Codice delle Assicurazioni, e dei regolamenti di esecuzione, per i quali è necessario stipulare una polizza apposita; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza;

C. i rischi derivanti da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;

D. i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

E. i rischi di proprietà di fabbricati, dell'esercizio di ogni attività di gestione che non abbia

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

carattere di manifestazione, dell'esercizio di bar, spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati;

F. i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e da questi detenute;

G. i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o in custodia;

H. i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;

I. i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;

J. i danni derivanti o conseguenti a guerra e terrorismo;

K. i danni da interruzione di attività;

L. i danni cagionati a terzi da opere, o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita;

M. i danni cagionati a seguito di asbestosi e le altre malattie provocate dall'amianto, la silicosi, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

N. I danni derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici

Si precisa inoltre che la garanzia di R.C.T. non comprende gli importi che l'Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo (Punitive o Exemplary Damages).

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Limitatamente all'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (detta limitazione non è operante nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato) sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Esclusione Cyber

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico, od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai suddetti eventi.

Non sono altresì coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

DEFINIZIONI ATTO CYBER: Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-.

INCIDENTE CYBER:

1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico;
2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.

DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-.

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico.

SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i Dati informatici ma non i Dati informatici stessi.

Art. 11 Estensioni di garanzia e precisazioni (a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni)

- Responsabilità Civile personale

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e del personale non dipendente mentre opera per conto dell'Assicurato e mentre si trova nelle ubicazioni ove si svolge l'attività. Relativamente al D.L. N. 626 del 19/09/1994, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione sia un dipendente.

- Gare, competizioni sportive, manifestazioni e attività motociclistiche

Si precisa che la garanzia opera in tutti i casi in cui viene reclamata una responsabilità a carico degli assicurati fatto salve le esclusioni previste all'art. 10 lettera b) della presente sezione.

- Responsabilità Civile incrociata, appalto, sub-appalto

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti all'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro limitatamente alle lesioni corporali.

La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi rischi.

- R.C. del Committente

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza veicoli in genere.

- Danni a cose in uso e custodia

A parziale deroga a quanto previsto al precedente art. 10 Esclusioni punto g) si precisa che per i corsi FMI la compagnia rimborserà i danni causati ai motoveicoli di proprietà dei concessionari dati in uso e custodia all'organizzatore. Tale indennizzo non potrà superare la somma di € 5.000,00 per sinistro e per evento con una franchigia di € 300,00 a sinistro.

- Allenamenti e Sessioni di Prove libere di Velocità

Per i possessori della Licenza Agonistica, con esclusione dei possessori di Licenze One Event, e Tessera Sport e Minisport la garanzia opera, con un sottolimito di euro 400.000,00, anche in occasione di sessioni di allenamento individuali - definite nella Velocità con il termine di prove private a

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

pagamento libere (comprese le cronometrate) - organizzate sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino unicamente da Moto Club affiliati alla FMI o da Società iscritte alla Federazione come Organizzatori e tassativamente presso impianti omologati dalla F.M.I. o dalla federazione competente per quanto concerne la Repubblica di San Marino.

La Società riconosce il risarcimento limitatamente ai danni procurati alle persone. Sono esclusi pertanto i danni alle cose e moto. Si precisa inoltre che sono considerati terzi anche gli altri partecipanti a tali sessioni di allenamento e prove libere.

A parziale deroga del I Comma si precisa che per i possessori di Licenza Agonistica la garanzia è operante anche in occasione di allenamenti e prove libere organizzate fuori dal territorio italiano, a condizione che l'impianto sia in possesso di omologa da parte della corrispondente Federazione Motociclistica territorialmente competente. A parziale deroga del I Comma si precisa che per i possessori di Tessera Sport Annuale la garanzia è operante anche in occasione di prove libere private a pagamento organizzate nei seguenti autodromi: Aragon – Cartagena – Jerez – Portimao – Valencia e Barcellona.

Si precisa che non si applica la garanzia RCT nel caso in cui l'attività di allenamento e/o prove libere di velocità venga effettuata nel contesto di competizioni svolte sotto l'egida di Enti con i quali la Federazione non abbia stipulato un apposito protocollo di intesa, anche se organizzate da Moto Club affiliati alla FMI o da Società iscritte alla Federazione come Organizzatori.

- Manifestazioni Internazionali

Limitatamente alle manifestazioni presenti nel “Calendario Manifestazioni Internazionali Titolate” definito dalla Contraente in accordo con la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e la FIME (Fédération Internationale de Motocyclisme Européenne), in ottemperanza agli articoli 110.1.1, 110.1.2 e 110.3 del “FIM Sporting Code” e all'articolo 110.1 del “FIM Europe Sporting Code” le garanzie di Responsabilità Civile ed i relativi massimali di cui alla “Sezione III Somme Assicurate – Garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi – F.M.I., Moto Club, promotori, Organizzatori, Team, Scuderie, Scuole Motociclismo, F.M.I., Industrie” garantiscono anche la Responsabilità Civile dei soggetti richiamati negli articoli degli Sporting Code sopra indicati, i quali, qualora non già presenti tra i soggetti assicurati a termini di polizza, sono da considerarsi assicurati aggiuntivi con l'esclusione della Responsabilità Civile personale. Le garanzie di Responsabilità Civile ed i relativi massimali di cui alla “Sezione III Somme Assicurate – Garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi – F.M.I., Moto Club, promotori, Organizzatori, Team, Scuderie, Scuole Motociclismo, F.M.I., Industrie” sono da intendersi operative per tutte le casistiche disciplinate negli articoli degli Sporting Code sopra indicati. Ad ulteriore precisazione e in ottemperanza all'articolo 110.1 e 110.3 del “FIM Sporting Code” e all'articolo 110.1 del “FIM Europe Sporting Code” la copertura assicurativa di Responsabilità Civile sarà operativa per i due giorni precedenti l'inizio della manifestazione e per i due giorni successivi al termine della manifestazione.

La Federazione, i Moto Club e gli Organizzatori della gara per attivare la copertura assicurativa devono, con anticipo di almeno 24 ore sulla data di effettuazione della gara:

1. Effettuare per il tramite del Broker incaricato il versamento del premio tramite bonifico bancario e/o Carta di Credito;
2. Inviare copia del suddetto bonifico, unitamente alla copia della Scheda di adesione nella quale l'organizzatore dovrà indicare:
 - o Tipo di competizione;
 - o Titolo della Manifestazione, ubicazione, tipo di percorso;
 - o Data di svolgimento;
 - o La denominazione, l'indirizzo, la partita IVA (Codice Fiscale) dell'organizzatore nonché il numero di

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

telefono ed il responsabile a cui fare riferimento.

Al ricevimento del Bonifico e/o del pagamento tramite Carta di Credito il Broker incaricato provvederà a rendere disponibile all'organizzatore dell'evento la dichiarazione di assicurazione condivisa con la Società via email e/o direttamente nell'area dedicata disponibile sulla piattaforma Web. Il Broker incaricato provvede a trasmettere mensilmente alla Società l'elenco delle gare assicurate indicando:

- Tipologia di gara;
- Generalità dell'assicurato;
- Data e luogo di svolgimento.

I premi relativi versati da ciascun organizzatore al Broker incaricato vengono corrisposti dallo stesso alla Società in sede di regolazione premio.

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

SEZIONE II LESIONI/MORTE

Art. 1 Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per tutte le persone giuridiche e fisiche aventi titolo per usufruire della stessa, come riportato all'Art.1 "Titoli che danno diritto all'assicurazione" della presente convenzione assicurativa, tra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- i Presidenti dei Moto Club;
- i Tesserati Member;
- i Tesserati Gold;
- i Tesserati Sport;
- i Tesserati MiniSport;
- i Possessori di Licenza Agonistica secondo quanto definito nell'apposita Circolare annualmente deliberata dal Consiglio Federale.
- i Soggetti A e B;
- i Partecipanti ai corsi FMI ed agli eventi hobby sport master;
- il Personale addetto alle gare e manifestazioni;
- i Partecipanti a Motocavalcate e Mountaintrial
- i Partecipanti ad Escursioni in Fuoristrada, Eventi turistici sociali ed Eventi Offroad Day;
- L'Albo dei Direttori di Gara, dei Commissari di Gara, l'Albo dei Tecnici Sportivi e Operatori Tecnici Federali e l'Elenco dei Medici di Gara;
- Gli Addetti e i Preposti alle manifestazioni, meglio identificati e definiti dai Regolamenti federali.
- Il Volontario Motociclista FMI
- Il Volontario sportivo sulla base di quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021 e conseguentemente disciplinato dalla Federazione con apposita deliberazione attuativa.

Art. 2 Limiti di età

Le garanzie assicurative sono prestate in conformità ai limiti di età previsti dai regolamenti ufficiali FMI per ogni specifico titolo (tessera e/o licenza).

Art. 3 Oggetto del rischio

L'assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:

- una o più lesioni previste nelle tabelle allegate;
- la morte.

Ai termini della presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nelle tabelle allegate.

Art. 4 Operatività delle garanzie

La copertura è operante:

- A. in occasione di gare autorizzate ed organizzate sotto l'egida della F.M.I. – Unioni Continentali (CONUs) - F.I.M.;
- B. in occasione di riunioni organizzative o altre attività rientranti negli scopi della Federazione Motociclistica Italiana, compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri o come trasportati, purché preventivamente autorizzate
- C. in occasione di attività autorizzate ed organizzate sotto l'egida della F.M.I. – Unioni Continentali (CONUs) - F.I.M. durante lo svolgimento della manifestazione ed in itinere;
- D. in occasione di manifestazioni, eventi, competizioni, attività sportive riconosciute e/o rientranti negli scopi della F.M.I.;
- E. in occasione di corsi FMI, sportivi e non, di eventi hobby sport master, riconosciuti e/o rientranti

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

negli scopi della F.M.I.

- F.** in occasione di escursioni in fuoristrada, di eventi turistici sociali, riconosciuti e/o rientranti negli scopi della F.M.I.

Le garanzie prestate per tutti i tesserati e/o licenziati, come di sopra specificato, saranno operanti sempreché per i punti b), c) e f) il mezzo sia in possesso dei requisiti previsti dalla Legge ed il conducente abbia la relativa abilitazione alla guida.

Soggetti A e B

La garanzia per i soggetti A e B è operante per gli eventi che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell'attività della Federazione Motociclistica Italiana e/o delle attività professionali descritte in polizza. Si precisa che limitatamente ai Tecnici Sportivi ed Operatori Tecnici Federali iscritti all'Albo, nonché ai Direttori di Gara e Commissari di Gara, la copertura è operante anche durante l'attività di allenamento.

Tesserati Member e Gold

Per i tesserati Member e Gold, le garanzie saranno anche operanti in occasione di manifestazioni autorizzate ed organizzate sotto l'egida della F.M.I., durante lo svolgimento della manifestazione ed in itinere.

Tessera Sport

Per i possessori della Tessera Sport, oltre a quanto precedentemente previsto per i Tesserati Member, la garanzia è operante anche in occasione di allenamenti individuali ed in occasione di sessioni di prove libere private a pagamento organizzate unicamente da Moto Club affiliati alla FMI o da Società iscritte alla Federazione come Organizzatori e tassativamente presso impianti omologati dalla F.M.I. sul territorio italiano e su quello della Repubblica di San Marino. A parziale deroga si precisa che per i possessori di Tessera Sport Annuale la garanzia è operante anche in occasione di prove libere private a pagamento organizzate nei seguenti autodromi: Aragon – Cartagena – Jerez – Portimao – Valencia e Barcellona.

Le garanzie assicurative non si applicano nel caso in cui gli allenamenti individuali e/o le prove libere private a pagamento vengano svolte in competizioni non riconducibili all'attività federale, se non in presenza di appositi protocolli di intesa.

Tessera MiniSport

Per i possessori della Tessera MiniSport, la garanzia è operante in occasione di allenamenti individuali nel rispetto dei limiti di utilizzo normati dai Regolamenti Federali.

Licenza Agonistica

Per i possessori di Licenza Agonistica, oltre a quanto precedentemente previsto, la garanzia è operante in occasione di gare, comprese le prove libere effettuate nell'imminenza della gara stessa, allenamenti anche individuali, prove libere private a pagamento, compreso il rischio in itinere con mezzi propri o come trasportati. Le garanzie assicurative non si applicano nel caso in cui gli allenamenti individuali e/o le prove libere private vengano svolte in competizioni non riconducibili all'attività federale, se non in presenza di appositi protocolli di intesa.

Si precisa che per i possessori di Licenza Agonistica One Event la garanzia è operante, compreso il rischio in itinere con mezzi propri o come trasportati, esclusivamente per la manifestazione sportiva per la quale viene rilasciata. La manifestazione ha inizio con l'apertura delle operazioni preliminari. Si precisa che per i possessori di Licenza Assistente Trial, la garanzia è operante, compreso il rischio in itinere con mezzi propri o come trasportati, esclusivamente nell'espletamento della funzione di assistente trial in occasione di manifestazioni agonistiche e competitive che si svolgono sotto l'egida

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

della F.I.M., CONUs e della F.M.I. Si precisa che per i possessori di Licenza E-Bike, la garanzia viene prestata unicamente per partecipare ad allenamenti ed a competizioni agonistiche con l'ausilio di E-Bike ed, in caso di allenamento, a condizione che l'attività venga effettuata con l'ausilio di E-Bike ed in impianti omologati dalla FMI.

Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda alle Norme ed ai Regolamenti Sportivi di Specialità circa i criteri di ammissione delle Licenze Agonistiche alle manifestazioni che si svolgono sotto l'egida della FMI, CONUs e FIM.

Personale addetto a gare e manifestazioni

La copertura è operante a favore del personale addetto a gare e manifestazioni per gli eventi occorsi durante lo svolgimento di gare, competizioni sportive e manifestazioni turistiche organizzate da Moto Club e/o società iscritte alla Federazione.

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

Allenamento e prove libere (valida per possessori di Tessera Sport, MiniSport e Licenza agonistica)

La presente copertura vale esclusivamente per i possessori di Tessera Sport, MiniSport e Licenza Agonistica, ad eccezione dei possessori delle Licenze Agonistiche One Event. Le garanzie assicurative non si applicano nel caso in cui gli allenamenti individuali e/o le prove libere private a pagamento vengano svolte in competizioni non riconducibili all'attività federale, se non in presenza di appositi protocolli di intesa.

Premesso che per allenamento si intende l'insieme delle attività finalizzate a migliorare le proprie prestazioni nelle competizioni sportive, si precisa che:

A.1 per l'attività di allenamento effettuata in impianti, indipendentemente dalla specialità sportiva praticata, ogni singolo circuito dovrà essere provvisto di un'omologazione rilasciata dalla Federazione Motociclistica Italiana conforme al tipo di attività esercitata. Al verificarsi di un sinistro all'interno di un circuito omologato, la denuncia del sinistro dovrà contenere la denominazione ed il codice dell'impianto, il codice di omologa del circuito e la conferma dell'accadimento del sinistro stesso sottoscritta dal titolare dell'Omologazione e/o dall'organizzatore dell'evento. Inoltre, l'allenamento dovrà essere comprovato dal Moto Club di appartenenza, allo scopo la denuncia del sinistro dovrà contenere la dichiarazione di conferma da parte del presidente del Moto Club di appartenenza del denunciante.

A.2 Resta inteso che qualsiasi attività di allenamento effettuata in impianti, indipendentemente dalla specialità sportiva praticata, deve essere svolta in impianti/circuiti omologati dalla FMI.

A.3 A parziale deroga di quanto sopra esposto, si precisa che non viene richiesta la dichiarazione del titolare dell'omologazione e/o gestore dell'impianto nel caso di infortuni occorsi all'estero ai possessori di Licenza Agonistica ed ai titolari di Tessera Sport Annuale nel caso di infortuni occorsi nei seguenti autodromi: Aragon – Cartagena - Jerez – Portimao e Valencia e Barcellona.

A.4 Fermo quanto previsto al paragrafo A.2 che precede, nel caso in cui l'infortunio sia occorso in un impianto estero, la garanzia sarà operante solo nel caso in cui lo stesso sia omologato dalla Federazione Motociclistica di riferimento a livello nazionale.

B.1 Fermo quanto previsto al paragrafo A.2 che precede, per le discipline che svolgono attività fuoristrada anche in impianti non chiusi, ovvero al di fuori di impianti, l'operatività delle garanzie assicurative è subordinata alla dimostrazione che il sinistro sia effettivamente accaduto in allenamento. A tal fine è previsto l'inoltro preventivo di un SMS (da parte del possessore di Tessera Sport, Tessera Mini Sport e Licenza Agonistica) al numero 339.9958551, contenente il testo così composto: "Nome-Cognome-T-numero di Tessera Sport" (senza barre e senza S finale) per i tesserati Sport; "Nome-Cognome-T-numero di Tessera MiniSport" (senza barre e senza K finale) per i tesserati MiniSport; "Nome-Cognome-L-numero di Licenza" (comprensivo della lettera) per i Licenziati.

B.2 L'operatività delle garanzie sarà valida sino alle ore 24:00 del giorno di trasmissione del messaggio SMS. Si prende atto che la regolarità amministrativa relativa a tale norma sarà garantita tramite un programma di gestione degli SMS in entrata con memorizzazione degli stessi in un Database locale in grado di registrare il numero di telefono, la data, l'orario e il testo SMS che rappresenteranno le informazioni necessarie per permettere al Broker di verificare l'effettiva copertura assicurativa. In alternativa all'SMS la F.M.I. si riserva fin d'ora di prevedere e disciplinare, tramite apposita appendice alla polizza, l'utilizzo di ulteriori sistemi informatici (APP con geo-localizzazione) che consentano comunque alla Federazione stessa di acquisire tutte le informazioni utili a garantire ai propri tesserati impegnati in allenamento l'effettiva operatività della copertura assicurativa.

B.3 Pertanto, al verificarsi di sinistro accaduto in allenamento per le discipline che svolgono attività fuoristrada, qualora l'assicurato non abbia inviato l'SMS secondo le modalità sopra enunciate e non possa essere dimostrato con certezza che lo stesso sia avvenuto in allenamento, l'evento dannoso sarà ritenuto non in garanzia.

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

Art. 5 Estensioni di garanzia

Rischio in itinere

L'assicurazione opera per i soggetti assicurati cui è obbligatoria l'assicurazione (legge 289 del 27 dicembre 2002 e sue s.m.i) in occasione di trasferimenti con qualsiasi mezzo effettuati come passeggeri o in forma individuale, verso e da il luogo di svolgimento delle attività assicurate, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività assicurate e in data ed orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

Art. 6 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:

- A.** uso e guida di natanti e mezzi di locomozione subacquea;
- B.** abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- C.** assunzione di sostanze dopanti in violazione dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo in base alle normative vigenti;
- D.** guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto espressamente previsto al successivo art. 14 Estensioni Speciali -Rischio Volo-;
- E.** azioni delittuose dell'assicurato;
- F.** movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;
- G.** guerra e insurrezione;
- H.** trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 7 Esonero denuncia di infermità

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire in quanto l'Assicuratore, in caso di sinistro, darà luogo all'indennizzo previsto per pari danno nella Tabella Lesioni allegata.

Relativamente alla garanzia prevista nel successivo art. 14 Estensioni Speciali -Rischio Volo-; se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Art. 8 Esonero denuncia altre assicurazioni

Si dà atto che il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altri Assicuratori per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione, ad eccezion fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.

Art. 9 Rinuncia alla rivalsa

L'Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.

Art. 10 Persone non assicurabili

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche – cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi. L'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

Art. 11 Criteri di indennizzabilità

Caso Morte

In caso di morte dell'Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell'evento indennizzabile a termini di polizza ed a causa di esso, l'Assicuratore liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per la garanzia lesione prevista dall'art. 3 Oggetto del rischio, o per l'invalidità permanente prevista dall'art. 14 Estensioni Speciali -Rischio Volo-; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per lesione e/o invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'evento indennizzabile a termini di polizza ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Assicuratore corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore.

Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, l'Assicuratore liquida ai beneficiari il capitale garantito per il caso morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 C.C. Se, dopo che l'Assicuratore ha pagato l'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo, l'Assicuratore avrà diritto alla restituzione - entro 15 giorni dalla richiesta - della somma pagata.

Caso Lesioni

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo nella misura prevista come segue:

- per i Tesserati FMI, i Partecipanti a Motocavalcate, Mountaintrial, ed Escursioni in Fuoristrada, per i partecipanti all'attività mototuristica, per i Partecipanti a Corsi FMI ed agli eventi hobby sport master e per tutti i sinistri avvenuti in allenamento (indipendentemente dalla tessera/licenza) saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella lesioni A allegata;
- per i Presidenti dei Moto Club, i Soggetti B, i possessori di Licenza Agonistica (compresa la Licenza Assistente Trial, Licenza E-Bike, le Licenze One Event di Velocità, Fuoristrada ed E-Bike) ed il Personale addetto a gare e manifestazioni saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella lesioni B allegata;
- per i Soggetti A saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella lesioni C allegata.

Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l'indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'evento fermo quanto previsto dall'art. 7.

Per le lesioni non indennizzabili a termini di polizza poiché soggette a franchigia (contraddistinte in Tabella da asterisco) la prestazione assicurativa consiste in un rimborso a forfait, non comprensivo di spese mediche e diaria, pari a € 400. Nel caso sussistano lesioni plurime contraddistinte in Tabella da asterisco, la prestazione assicurativa consiste in un rimborso a forfait, non comprensivo di spese mediche e diaria, pari ad € 560.

In caso di sinistro avvenuto in allenamento si ribadisce che la tabella di riferimento è la tabella A.

Per tutte le lesioni non indennizzabili a termini di polizza e indennizzate con rimborso a forfait saranno riconosciute eventuali Spese Mediche con un rimborso forfettario entro il limite di euro 300,00 per sinistro.

Inoltre, per le lesioni dentarie contraddistinte da asterisco per cui è previsto un rimborso forfettario secondo la Tabella Lesioni, sarà riconosciuto, ad integrazione dell'art.12 Rimborso Spese Mediche, un rimborso per eventuali spese mediche odontoiatriche sempre entro il limite di euro 300,00.

A parziale deroga di quanto sopra, si specifica che l'indennizzo forfettario per lesioni non indennizzabili

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

a termini di polizza e contraddistinte da asterisco nella tabella Lesioni, insieme al Rimborso Spese Mediche a forfait, non viene erogato per le Tessere One Day (Tessera Member One Day e Tessera Sport One Day).

Precisazioni:

- Per “frattura” s’intende una soluzione di continuo dell’osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
- Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
- Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell’indennizzo.
- Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all’assicurato).
- Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell’indennizzo indicato.
- Le fratture “scomposte” determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
- I casi assicurati relativi alle “amputazioni” si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell’indennizzo.
- Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un’articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
- Qualora la lesione riportata dall’assicurato produca allo stesso, nell’arco di 60 giorni dallo evento, comunque, tetraplegia o paraplegia, l’indennizzo previsto sarà pari rispettivamente a:

In caso di applicazione di Tabella A € 80.000,00

In caso di applicazione di Tabella B € 88.000,00

In caso di applicazione di Tabella C € 96.000,00.

- Per i casi di lesioni legamentose l’indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato.
- Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente non deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l’accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
- Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall’evento che ne abbia determinato la causa, l’assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di “Frattura dell’osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa”.

In presenza di frattura cranica l’indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni. L’indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.

- Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale. Per

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L’operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

ustioni si intendono, inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.

Art. 12 Rimborso Spese Mediche

Entro il limite della somma assicurata a questo titolo l'assicuratore rimborsa dedotto uno scoperto del 10% con un minimo di € 160,00 per evento, le spese sostenute in Italia ed all'estero a seguito di infortunio con lesione indennizzabile a termini di polizza in caso di:

A. Intervento chirurgico

- Gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente dell'anestetista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);
- L'assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;
- Le rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono;
- Le spese, sino a cura ultimata, conseguenti e successive per:
 - Visite specialistiche
 - Accertamenti diagnostici
 - Trattamenti fisioterapici e riabilitativi
 - L'acquisto e/o il noleggio di macchinari, tutori o ausili utili al ripristino delle funzionalità compromesse dall'infortunio con un limite di euro 300,00

B. Senza ricovero e/o intervento chirurgico entro 120 giorni dall'accadimento

- Visite specialistiche;
- Accertamenti diagnostici
- Trattamenti fisioterapici e riabilitativi
- L'acquisto e/o il noleggio di macchinari, tutori o ausili utili al ripristino delle funzionalità compromesse dall'infortunio con un limite di euro 300,00

Sono escluse dal rimborso di cui ai punti A) e B) le spese sostenute per la cura di infortuni conseguenti a:

- Malattie mentali
- Intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso, non terapeutico, di psicofarmaci o stupefacenti e sostanze "dopanti";
- Virus da H.I.V. e malattie ad esso connesse

Gli indennizzi saranno effettuati dopo presentazione dei documenti giustificativi in originali, in Euro per il valore equivalente con valuta alla data del rilascio del giustificativo. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.

Art. 12.1 Soluzione Integrativa Rimborso Spese Mediche ad adesione

Alle condizioni che seguono è data facoltà ai possessori di Licenza Agonistica, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio di euro 200,00, di integrare le coperture previste nella presente convenzione.

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

Al fine di aderire alla formula integrativa, il singolo tesserato dopo aver provveduto alla compilazione del relativo modulo allegato ed al versamento del relativo premio, dovrà inviare copia degli stessi via email ad assicurazioni.fmi@marsh.com.

Ferma la ricezione del modulo di adesione, le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di ricezione del pagamento del premio da parte del Broker e scadranno inderogabilmente alle ore 24.00 del successivo 31.12.

Si prende atto che il Modulo di Adesione compilato e sottoscritto da ciascun Assicurato, unitamente alle condizioni di assicurazione, costituisce parte integrante del contratto di assicurazione e rappresenta il documento che ne prova l'esistenza.

L'attivazione della soluzione integrativa Rimborso Spese Mediche estende la capienza del massimale Rimborso Spese Mediche fino al raggiungimento di euro 26.000,00 con uno scoperto del 10%, minimo 160,00 € anche per le lesioni non indennizzabili a termini di polizza poiché soggette a franchigia (contraddistinte in Tabella da asterisco) che altrimenti, ai sensi di quanto previsto all'art. 11 Criteri di indennizzabilità, sarebbero indennizzabili nei limiti del forfait Spese mediche.

Art. 12.2 Estensione Massimale Spese Mediche per Licenza Agonistica Internazionale e One Event:

...omissis...

Art. 13 Indennità giornaliera da ricovero per coma da trauma cranico

Per i casi in cui a seguito di un trauma cranico, anche in assenza di focolai contusivi a livello cerebrale, l'Assicurato si trovi in uno stato di coma, l'Assicuratore rimborsa all'Assicurato una diaria giornaliera pari a euro 75,00 per ciascun giorno di degenza e per una durata massima di 60 giorni per evento. I primi tre giorni di ricovero non prevedono la corresponsione di alcun indennizzo.

L'Assicuratore effettuerà il pagamento dovuto all'Assicurato od ai suoi eredi su presentazione di cartella clinica rilasciata dall'istituto di cura che accerta quanto disciplinato sopra.

La garanzia del presente articolo si intende prestata anche all'estero. Si precisa inoltre che, in caso di più ricoveri in conseguenza del medesimo sinistro, la franchigia di tre giorni verrà applicata una sola volta sul totale dei giorni di ricovero.

Art. 14 Estensioni speciali

Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore

Se a causa di un evento garantito con la presente polizza, consegue la morte di un tesserato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi, sarà aumentato del 50% (come previsto dal DL 3/11/2010).

Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità di grado pari o superiore al 50% del totale.

Perdita dell'anno scolastico

Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità delle lesioni, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all'assicurato verrà corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

Danno estetico

Si conviene che, per gli Assicurati di età non superiore ai 14 anni, l'Assicuratore rimborserà le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all' infortunio subito entro il limite previsto per rimborso spese mediche.

Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti

Fermo quanto previsto nel precedente art.11 "Caso Morte", per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, verrà corrisposto allo stesso l'importo di Euro 155,00.

Avvelenamenti

Fermo quanto previsto nel precedente art.11 "Caso Morte", a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, verrà corrisposto all'assicurato l'importo di Euro 260,00.

Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore

Fermo quanto previsto nel precedente art.11 "Caso Morte", a seguito di ricovero dell'assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione verrà corrisposto allo stesso l'importo di Euro 260,00.

Rischio volo

La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato subisca durante viaggi aerei che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso.

La presente garanzia è prestata per le seguenti somme:

Caso morte	Somma prevista in polizza per il caso morte di cui alla successiva Sezione "Somme Assicurate".
Caso invalidità permanente	Stessa somma prevista in polizza per il caso morte
	Diaria da inabilità temporanea € 52,00

Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall'Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potranno superare i capitali per persona di:

- Euro 1.100.000,00 per il caso di Morte;
- Euro 1.100.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;
- Euro 260,00 giornaliera per il caso di inabilità temporanea;

E complessivamente, per aeromobile, di:

- Euro 7.000.000,00 per il caso di Morte;
- Euro 7.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;
- Euro 10.000,00 giornaliera per il caso di inabilità temporanea.

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente.

Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Con esclusivo riferimento alla presente garanzia, il precedente art.11 "Criteri di indennizzabilità" si intende integrato come segue:

Caso Invalidità permanente (solo rischio volo)

L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella allegato 1 al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della presente Convenzione e in contanti anziché sotto forma di rendita. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancino, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sui criteri di indennizzo sono demandate per iscritto al collegio medico di cui al successivo "Controversie".

Caso Inabilità Temporanea (solo rischio volo)

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità temporanea, l'Assicuratore liquida la diaria a partire dal 9° giorno successivo a quello dell'infortunio. In caso di ricovero con pernottamento la diaria viene liquidata dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio. La diaria viene corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio.

Controversie (solo rischio volo)

In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze degli eventi indennizzabili a termini di polizza [in relazione al rischio volo], le Parti si obbligano a conferire un mandato ad un Collegio di tre medici (uno per parte più un terzo designato dai primi due), i quali tenendo presenti le condizioni di polizza e le norme di legge, prenderanno decisioni inappellabili o vincolanti per le Parti. Tale Collegio Medico risiede nel comune che sia sede di Istituto Universitario di Medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da lei designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Art. 15 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Denuncia di lesioni e/o infortunio

La denuncia degli infortuni e/o lesioni previste nelle tabelle allegate, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che le hanno determinate, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata all'Assicuratore, entro 30 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C.C. La

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l'identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture e/o lesioni particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente (clinica, casa di cura etc.).

Nel caso di sole lesioni, ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore, determinato l'indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. Nel caso di infortuni che prevedano indennizzi per lesioni, diaria, rimborso spese mediche l'Assicurato, ad avvenuta guarigione clinica, deve inviare all'Assicuratore tutta la necessaria documentazione per determinare l'indennizzo. L'Assicuratore, ricevuta tale documentazione, provvederà entro 30 giorni a determinare l'indennizzo ed al pagamento.

L'indennizzo verrà corrisposto in Euro. L'Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici dell'Assicuratore ed a qualsiasi indagine od accertamento che questi ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Denuncia della morte

La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che l'hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l'indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata all'Assicuratore, entro 30 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del C.C.

Art. 16 Limite di indennizzo per singolo evento

In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza convenzione, le somme delle garanzie di cui alla presente sezione Lesioni/Morte non potranno superare l'importo di Euro 3.000.000,00.

Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone.

Art. 17 Embarghi e sanzioni

In ogni caso la Compagnia non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Compagnia o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

SEZIONE III SOMME ASSICURATE
GARANZIA LESIONI

TESSERATI MEMBER, GOLD e MEMBER ONE DAY – PARTECIPANTI A MOTOCALCATE e MOUNTAIN TRIAL – PARTECIPANTI AD ATTIVITÀ MOTOTURISTICA ED ESCURSIONI IN FUORISTRADA

Caso Morte	Euro 80.000,00
Caso Lesioni	Tabella Lesioni A

PRESIDENTI MOTO CLUB – SOGGETTI B – PERSONALE ADDETTO A GARE

Caso Morte	Euro 80.000,00
Caso Lesioni	Tabella Lesioni B
Rimborso Spese Mediche	Euro 5.200,00
Scoperto 10% minimo Euro	160,00

TESSERA SPORT e MINISPORT e TESSERA SPORT ONE DAY

Caso Morte	Euro 80.000,00
Caso Lesioni	Tabella A
Rimborso spese mediche	Euro 15.500,00
Scoperto 10% minimo Euro	160,00

LICENZA AGONISTICA (valida in Italia ed all'estero) e LICENZA AGONISTICA ONE EVENT

Caso Morte	Euro 96.000,00 in gara e in allenamento
Caso Lesioni:	Tabella B
	Tabella A se in allenamento
Rimborso Spese Mediche	Euro 26.000,00
Scoperto 10% minimo Euro	160,00

VOLONTARIO MOTOCICLISTA FMI

Caso Morte	Euro 96.000,00
Caso Lesioni:	Tabella C
Rimborso Spese Mediche	Euro 26.000,00
Scoperto 10% minimo Euro	160,00
Diaria da ricovero per malattia	Euro 50,00
Franchigia 3 gg	

PARTECIPANTI A CORSI FEDERALI ed EVENTI HOBBY SPORT MASTER

Caso Morte	Euro 80.000,00
Caso Lesioni	Tabella A
Rimborso spese mediche	Euro 15.500,00
Scoperto 10% minimo Euro	160,00

SOGGETTI A

Caso morte	Euro 96.000,00
Caso Lesioni	Tabella Lesioni C
Rimborso spese mediche	Euro 15.500,00
Scoperto 10% minimo Euro	160,00

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

ESTENSIONE SPESE MEDICHE PER LICENZA AGONISTICA INTERNAZIONALE

...omissis...

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - MASSIMALI

TESSERATI MEMBER, GOLD e MEMBER ONE DAY – PARTECIPANTI A CORSI FEDERALI ED EVENTI HOBBY SPORT MASTER – PARTECIPANTI A MOTOCAVALCATE, MOUNTAIN TRIAL ED ESCURSIONI IN FUORISTRADA – PARTECIPANTI AD ATTIVITÀ MOTOTURISTICA:

Euro 600.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.

SOGGETTI A e B (ad eccezione dei Moto Club Titolari e/o Gestori Impianti omologati ed Aree Autorizzate) – POSSESSORI DI LICENZA AGONISTICA (compresa la Licenza Assistente Trial, la Licenza E-Bike, la Licenza One Event di Velocità, Fuoristrada ed E-Bike) – TESSERA SPORT e SPORT ONE DAY – PRESIDENTI MOTO CLUB - TESSERA MINISPORT –VOLONTARIO MOTOCICLISTA FMI:

Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.

MOTO CLUB TITOLARI E/O GESTORI IMPIANTI OMOLOGATI ED AREE AUTORIZZATE:

RCT Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.

RCO Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.

F.M.I., MOTO CLUB, PROMOTORI, ORGANIZZATORI, TEAM, SCUDERIE, SCUOLE MOTOCICLISMO F.M.I., INDUSTRIE

RCT Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

SEZIONE IV PREMI

...omissis...

Pagamento del premio

...omissis...

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

Infortuni addetti gare

...omissis...

*Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.
L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.
Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana*

ALLEGATO - TABELLA LESIONI

TIPOLOGIA DI LESIONE	A	B	C
LESIONI APPARATO SCHELETRICO			
CRANIO			
Frattura osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura sfenoide*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura osso zigomatico o mascellare o palatino o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura Leffort I (distacco dell'arcata dentaria superiore del mascellare)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura Leffort II o III (non cumulabili tra loro ne con Leffort I)	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura Etmoide*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura osso lacrimale o ioideo o vomere (non cumulabile)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura ossa nasali*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura mandibolare (per lato)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lacerazione del timpano da barotrauma*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Trauma cranico commotivo con focolai contusivi a livello cerebrale	€ 452,00	€ 904,00	€ 3.120,00
COLONNA VERTEBRALE			
TRATTO CERVICALE			
Frattura corpo III IV V VI VII vertebre (per ogni vertebra)	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura processo spinoso e processi trasversi III IV V VI VII vertebra (per ogni vertebra)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura corpo o processo trasverso o processo spinoso II vertebra	€ 922,00	€ 1.844,00	€ 3.828,00
Frattura arco anteriore o arco posteriore o masse laterali (processo trasverso o processi articolari) I vertebra	€ 3.200,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
TRATTO DORSALE			
Frattura del corpo dalla I alla XI vertebra (per ogni vertebra)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura del corpo della XII vertebra	€ 914,00	€ 1.828,00	€ 3.808,00
Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla XII vertebra (per ogni vertebra)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
TRATTO LOMBARE			
Frattura corpo (per ogni vertebra)	€ 760,00	€ 1.520,00	€ 3.826,40
Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla V vertebra (per ogni vertebra)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
OSSO SACRO			
Frattura corpi vertebrali o base o ali o processi articolari o apice o creste spinali*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
COCCIGE			
Frattura corpi o base o corna o processi trasversi o apice*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
BACINO			
Frattura ali iliache o branca ileo-ischio-pubica (di un lato) o del pube*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura acetabolare (per lato)	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
TORACE			
Frattura clavicola (per lato)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura sterno*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura di una costa (composta)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura di una costa (scomposta)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura scapola (per lato)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Pneumotorace da barotrauma	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Pneumopericardio da barotrauma	€ 3.200,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
ARTO SUPERIORE (DX o SX)			
BRACCIO			

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

Frattura diafisaria omerale*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura epifisi prossimale o superiore omerale (delimitata dal collo chirurgico)	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura epifisi distale o inferiore omerale (delimitata dalla linea ideale che unisce troclea e capitello)	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
AVAMBRACCIO			
Frattura diafisaria radiale*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura epifisi prossimale radio (Frattura tuberosita' radiale o capitello o collo o circonferenza articolare)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura epifisi distale radio (faccia articolare carpica o processo stiloideo o incisura ulnare)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura diafisaria ulnare*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura epifisi prossimale ulna (olecrano o processo coronoideo o incisura semiulnare e radiale)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura epifisi distale ulna (capitello o circonferenza articolare o processo stiloideo)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura biossea radio e ulna composta*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura biossea radio e ulna scomposta*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
POLSO E MANO			
Frattura scafoide*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura semilunare*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura piramidale*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura pisiforme*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura trapezio*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura trapezoide*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura capitato*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura uncinato*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura I metacarpale	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura II o III o IV o V metacarpale*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Sindrome da tunnel carpale o M. di Dupuytren (trattato chirurgicamente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA			
I Falange - Frattura pollice*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
I Falange - Frattura indice*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
I Falange - Frattura medio*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
I Falange - Frattura anulare*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
I Falange - Frattura mignolo*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA			
II Falange - Frattura pollice*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
II Falange - Frattura indice*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
II Falange - Frattura medio*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
II Falange - Frattura anulare*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
II Falange - Frattura mignolo*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
FRATTURA TERZA FALANGE DITA			
III Falange - Frattura indice*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
III Falange - Frattura medio*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
III Falange - Frattura anulare*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
III Falange - Frattura mignolo*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
ARTO INFERIORE (DX o SX)			
FRATTURA FEMORE			
Frattura diafisaria	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura epifisi prossimale (delimitata dal collo chirurgico)	€ 3.200,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

Frattura epifisi distale (delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	€ 3.200,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Frattura rotula	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
FRATTURA TIBIA			
Frattura diafisaria*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura estremita' superiore (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccetta articolare fibulare)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura estremita' inferiore (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
FRATTURA PERONE			
Frattura diafisaria*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura estremita' superiore (capitello o faccetta articolare tibiale)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura estremita' inferiore (malleolo laterale o faccetta articolare)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura biossea composta*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura biossea scomposta	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
PIEDE			
TARSO			
Frattura astragalo	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura calcagno	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura scafoide*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura cuboide*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura cuneiforme*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
METATARSI			
Frattura I metatarsale*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura II o III o IV o V metatarsale*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
FALANGI			
Frattura alluce (I o II falange)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Frattura I o II o III falange di ogni altro dito del piede*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
LESIONI DENTARIE			
Rottura incisivo centrale superiore (per ogni dente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rottura incisivo centrale inferiore (per ogni dente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rottura incisivo laterale (per ogni dente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rottura canino (per ogni dente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rottura primi premolari (per ogni dente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rottura secondi premolari (per ogni dente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rottura primi molari (per ogni dente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rottura secondi molari (per ogni dente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rottura terzo molare superiore (per ogni dente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rottura terzo molare inferiore (per ogni dente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
LESIONI PARTICOLARI			
Asportazione chirurgica di parte di teca cranica (indipendentemente dall'estensione della breccia)	€ 444,00	€ 888,00	€ 3.668,00
Rottura milza con splenectomia	€ 3.200,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Rottura rene con nefrectomia	€ 4.800,00	€ 9.600,00	€ 12.400,00
Esiti epatectomia (oltre un terzo del parenchima)	€ 3.200,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Gastroresezione estesa (oltre la meta') o Gastrectomia totale	€ 24.000,00	€ 25.600,00	€ 33.080,00
Resezione del tenue (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile-	€ 8.000,00	€ 12.800,00	€ 16.536,00

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

Resezione del tenue (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) -non cumulabile-	€ 24.000,00	€ 25.600,00	€ 33.120,00
Resezione parziale del colon con integrità' del retto -non cumulabile-	€ 4.800,00	€ 9.600,00	€ 12.400,00
Colectomia totale -non cumulabile-	€ 24.000,00	€ 25.600,00	€ 33.120,00
Amputazione addomino-perineale e ano preternaturale -non cumulabile-	€ 40.000,00	€ 48.000,00	€ 74.400,00
Colecistectomia -non cumulabile-*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Safenectomia monolaterale o emorroidectomia*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Safenectomia bilaterale -non cumulabile-	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Epatiti tossiche o infettive (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)	€ 3.200,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Portatore asintomatico anticorpo positivo (HIV +)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Pancreatectomia subtotale (oltre la meta') o totale -non cumulabile-	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 41.384,00
Ernia crurale o ipoepigastrica o ombelicale o diaframmatica (trattata chirurgicamente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Ernia inguinale (trattata chirurgicamente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lobectomia polmonare	€ 4.800,00	€ 9.600,00	€ 12.400,00
Pneumonectomia	€ 16.000,00	€ 19.200,00	€ 24.800,00
Protesi su aorta toracica	€ 8.000,00	€ 12.800,00	€ 16.560,00
Protesi su aorta addominale	€ 4.800,00	€ 9.600,00	€ 12.400,00
Perdita anatomica di un globo oculare	€ 20.000,00	€ 22.400,00	€ 28.920,00
Cecità' monolaterale (perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	€ 12.000,00	€ 16.000,00	€ 20.664,00
Perdita totale della facoltà' visiva di ambedue gli occhi	€ 72.000,00	€ 80.000,00	€ 124.000,00
Sordità' completa unilaterale	€ 3.840,00	€ 7.680,00	€ 9.920,00
Sordità' completa bilaterale	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 41.320,00
Perdita naso (oltre i due terzi)	€ 16.000,00	€ 19.200,00	€ 24.800,00
Cordectomia	€ 4.800,00	€ 9.600,00	€ 12.400,00
Emilaringectomia	€ 12.000,00	€ 16.000,00	€ 20.720,00
Laringectomia	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 41.320,00
Perdita lingua (oltre i due terzi)	€ 48.000,00	€ 56.000,00	€ 86.760,00
Perdita completa di un padiglione auricolare	€ 444,00	€ 888,00	€ 3.668,00
Perdita completa di entrambi i padiglioni auricolari	€ 4.800,00	€ 9.600,00	€ 12.400,00
Ernia discale da sforzo (unica o plurima - Trattata chirurgicamente)	€ 660,00	€ 1.320,00	€ 3.305,60
Rottura sottocutanea del tendine di Achille (Trattata chirurgicamente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Protesi d'anca -non cumulabile-	€ 8.000,00	€ 12.800,00	€ 16.600,00
Protesi di ginocchio -non cumulabile-	€ 12.000,00	€ 16.000,00	€ 20.720,00
Patellectomia totale	€ 3.200,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Patellectomia parziale*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Perdita anatomica di un testicolo*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Perdita anatomica dei due testicoli	€ 12.000,00	€ 16.000,00	€ 20.720,00
Perdita anatomica del pene	€ 16.000,00	€ 19.200,00	€ 24.800,00
Isterectomia -non cumulabile-	€ 8.000,00	€ 12.800,00	€ 16.536,00
Isteroannessiectomia bilaterale	€ 16.000,00	€ 19.200,00	€ 24.800,00
Ovariectomia o salpingectomia monolaterale*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Ustioni estese a più del 25% della superficie corporea (documentata fotograficamente)	€ 24.000,00	€ 30.000,00	€ 36.000,00
Ptosi palpebrale*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Evirazione completa	€ 28.000,00	€ 28.800,00	€ 31.400,00
Perdita del pene	€ 20.000,00	€ 22.400,00	€ 23.144,00
Impossibilità' all'erezione	€ 12.000,00	€ 16.000,00	€ 14.880,00

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

Castrazione	€ 12.000,00	€ 16.000,00	€ 14.880,00
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE			
Rottura della cuffia dei rotatori (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	€ 444,00	€ 888,00	€ 3.668,00
Rottura del tendine distale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rottura del tendine prossimale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente)	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rottura dei tendini delle dita di una mano (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito-*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rottura dei tendini del quadricipite femorale (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione articolazione temporo-mandibolare (documentata radiologicamente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione recidivante gleno-omeroale (trattata chirurgicamente)	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione gleno-omeroale (evidenziata radiologicamente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione sterno-claveare (trattata chirurgicamente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione acromion-claveare (trattata chirurgicamente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione gomito (evidenziata radiologicamente)	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione radio-carpica (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione MF o IF II III IV o V dito della mano (evidenziata radiologicamente) -valore massimo per ogni dito-*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione MF o IF pollice (trattata chirurgicamente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione d'anca (documentata radiologicamente)	€ 3.200,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Lussazione metatarso falangea o IF dell'alluce (documentata radiologicamente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione metatarso falangea o IF II o III o IV o V dito del piede (documentata radiologicamente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lesione dei legamenti collaterali del ginocchio (trattata chirurgicamente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lesioni del crociato anteriore o posteriore o piatto tibiale (trattata chirurgicamente) -non cumulabili tra loro-	€ 528,00	€ 1.056,00	€ 3.588,00
Lesioni isolate della capsula o meniscali (trattate chirurgicamente) -non cumulabili tra loro-*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lesione tendine rotuleo (trattata chirurgicamente)*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lesioni capsulo-legamentose della tibio-peroneo-astragalica (trattate chirurgicamente) -non cumulabili tra loro-	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione ulno carpica*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione rotula*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione tibio tarsica	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Lussazione vertebrale*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
AMPUTAZIONI			
ARTO SUPERIORE			
AMPUTAZIONE Oltre i due terzi dell'arto superiore	€ 56.000,00	€ 64.000,00	€ 99.152,00
AMPUTAZIONE Oltre i due terzi dell'avambraccio	€ 48.000,00	€ 56.000,00	€ 86.768,00
AMPUTAZIONE di una mano o tutte le dita di una mano	€ 44.000,00	€ 52.000,00	€ 80.568,00
AMPUTAZIONI pollice indice medio e anulare	€ 33.600,00	€ 41.600,00	€ 64.456,00
AMPUTAZIONI pollice indice medio e mignolo	€ 38.400,00	€ 46.400,00	€ 71.896,00
AMPUTAZIONI pollice indice anulare e mignolo	€ 36.800,00	€ 44.800,00	€ 69.400,00
AMPUTAZIONI pollice medio anulare e mignolo	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 41.316,00
AMPUTAZIONI indice medio anulare e mignolo	€ 27.200,00	€ 28.160,00	€ 36.360,00
AMPUTAZIONI pollice indice e medio	€ 28.000,00	€ 28.800,00	€ 37.188,00
AMPUTAZIONI pollice indice e anulare	€ 25.600,00	€ 26.880,00	€ 34.704,00
AMPUTAZIONE pollice indice e mignolo	€ 29.600,00	€ 30.080,00	€ 38.840,00
AMPUTAZIONE pollice medio e anulare	€ 22.400,00	€ 24.320,00	€ 31.480,00
AMPUTAZIONE pollice medio e mignolo	€ 26.400,00	€ 27.520,00	€ 35.532,00
AMPUTAZIONE pollice anulare e mignolo	€ 24.000,00	€ 25.600,00	€ 33.052,00

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

AMPUTAZIONE indice medio e anulare	€ 17.600,00	€ 20.480,00	€ 26.448,00
AMPUTAZIONE indice medio e mignolo	€ 21.600,00	€ 23.680,00	€ 30.560,00
AMPUTAZIONE medio anulare e mignolo	€ 16.000,00	€ 19.200,00	€ 24.800,00
AMPUTAZIONE pollice e indice	€ 20.000,00	€ 22.400,00	€ 28.920,00
AMPUTAZIONE pollice e medio	€ 20.000,00	€ 22.400,00	€ 28.920,00
AMPUTAZIONE pollice e anulare	€ 14.400,00	€ 17.920,00	€ 23.136,00
AMPUTAZIONE pollice e mignolo	€ 18.400,00	€ 21.120,00	€ 27.280,00
AMPUTAZIONE indice e medio	€ 11.200,00	€ 15.360,00	€ 19.840,00
AMPUTAZIONE indice e anulare	€ 9.600,00	€ 14.080,00	€ 18.180,00
AMPUTAZIONE indice e mignolo	€ 13.600,00	€ 17.280,00	€ 22.296,00
AMPUTAZIONE medio e anulare	€ 7.200,00	€ 11.520,00	€ 14.876,00
AMPUTAZIONE medio e mignolo	€ 10.400,00	€ 14.720,00	€ 19.040,00
AMPUTAZIONE anulare e mignolo	€ 8.000,00	€ 12.800,00	€ 16.528,00
AMPUTAZIONI oltre i due terzi del pollice	€ 8.000,00	€ 12.800,00	€ 16.528,00
AMPUTAZIONI oltre i due terzi dell'indice	€ 4.480,00	€ 8.960,00	€ 11.568,00
AMPUTAZIONI oltre i due terzi del medio	€ 3.200,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
AMPUTAZIONI oltre i due terzi dell'anulare	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
AMPUTAZIONI oltre i due terzi del mignolo	€ 3.840,00	€ 7.680,00	€ 9.920,00
AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale del pollice	€ 4.160,00	€ 8.320,00	€ 10.741,60
AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale dell'indice*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale del medio*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale dell'anulare*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale del mignolo*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
AMPUTAZIONI seconda e terza falange dell'indice	€ 3.200,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
AMPUTAZIONI seconda e terza falange del medio	€ 662,00	€ 1.324,00	€ 3.305,60
AMPUTAZIONI seconda e terza falange dell'anulare	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
AMPUTAZIONI seconda e terza falange del mignolo	€ 744,00	€ 1.488,00	€ 3.720,00
ARTO INFERIORE			
AMPUTAZIONE oltre due terzi dell'arto inferiore (al di sopra della metà della coscia)	€ 48.000,00	€ 56.000,00	€ 86.760,00
AMPUTAZIONE al di sotto della metà della coscia (ma al di sopra del ginocchio)	€ 44.000,00	€ 52.000,00	€ 80.640,00
AMPUTAZIONE totale o oltre i due terzi della gamba (al di sotto del ginocchio)	€ 44.000,00	€ 52.000,00	€ 80.640,00
AMPUTAZIONE di gamba al terzo inferiore	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 41.320,00
Perdita di un piede	€ 28.000,00	€ 28.800,00	€ 37.188,00
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarsale	€ 13.600,00	€ 17.280,00	€ 22.312,00
Perdita di ambedue i piedi	€ 72.000,00	€ 80.000,00	€ 124.000,00
Perdita dell'alluce	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Perdita della falange ungueale dell'alluce*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Perdita di ogni altro dito del piede*	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti - Stabilizzati)			
ARTO SUPERIORE			
Lesione totale plesso brachiale	€ 40.000,00	€ 45.600,00	€ 65.692,00
Sindrome radicolare superiore tipo Duchenne Erb C5-D1	€ 28.000,00	€ 28.800,00	€ 31.400,00
Sindrome radicolare inferiore tipo Dejerine Klumpke	€ 28.000,00	€ 28.800,00	€ 31.400,00
Paralisi completa nervo ascellare	€ 7.200,00	€ 11.520,00	€ 9.092,00
Paralisi completa nervo radiale	€ 20.000,00	€ 22.400,00	€ 23.144,00

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

Paralisi bassa nervo radiale	€ 12.000,00	€ 16.000,00	€ 14.880,00
Paralisi completa nervo mediano	€ 24.000,00	€ 25.600,00	€ 27.280,00
Paralisi completa nervo ulna	€ 12.000,00	€ 16.000,00	€ 14.880,00
Paralisi bassa nervo ulnare	€ 10.000,00	€ 16.000,00	€ 10.752,00
ARTO INFERIORE			
Paralisi completa plesso lombare D12-L4	€ 20.000,00	€ 22.400,00	€ 23.160,00
Paralisi completa nervo femorale	€ 16.000,00	€ 19.200,00	€ 19.008,00
Paralisi completa nervo sciatico	€ 28.000,00	€ 28.800,00	€ 31.400,00
Paralisi bassa nervo sciatico	€ 22.400,00	€ 24.320,00	€ 25.600,00
Paralisi completa nervo sciatico popliteo esterno	€ 8.000,00	€ 12.800,00	€ 10.760,00
Paralisi completa nervo sciatico popliteo interno	€ 9.600,00	€ 14.080,00	€ 12.400,00
LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE			
Epilessia post traumatica, controllata farmacologicamente, con crisi sporadiche	€ 4.800,00	€ 9.600,00	€ 6.612,00
Epilessia post traumatica, controllata farmacologicamente, con crisi settimanali	€ 16.000,00	€ 19.200,00	€ 19.008,00
Paraparesi con deficit di forza moderata e possibilità di deambulazione con appoggio	€ 24.000,00	€ 25.600,00	€ 27.280,00
Monoparesi di arto superiore con deficit di forza e impossibilità ai movimenti fini della mano	€ 24.000,00	€ 25.600,00	€ 27.280,00
Monoparesi di arto inferiore con moderato deficit di forza, andatura falciante e possibile solo con appoggio	€ 20.000,00	€ 22.400,00	€ 23.160,00
TETRAPLEGIA O PARAPLEGIA	€ 80.000,00	€ 88.000,00	€ 96.000,00
USTIONI			
CAPO			
USTIONE 2° o 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
USTIONE 2° o 3° GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	€ 3.200,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
USTIONE 2° o 3° GRADO DEL 16-25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	€ 4.480,00	€ 8.960,00	€ 8.960,00
USTIONE 2° o 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	€ 6.400,00	€ 11.520,00	€ 11.520,00
USTIONE 2° o 3° GRADO DEL 15 -30% DELLA SUPERFICIE DEL CUIOIO CAPELLUTO	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
USTIONE 2° o 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIE DEL CUIOIO CAPELLUTO	€ 3.200,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
ARTI SUPERIORI E INFERIORI			
USTIONE 2° o 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
USTIONE 2° o 3° GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	€ 3.200,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
USTIONE 2° o 3° GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	€ 4.800,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00
USTIONE 2° o 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	€ 8.000,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana